

## SCRUTINI INTERMEDI E FINALI – SCUOLA I GRADO

**NORMATIVA.** La valutazione degli apprendimenti è regolata dalla lettura combinata del DPR 122/2009 (artt. 4,5,7,9,10,11,14) e del D. Lgs. 62/2017 (attuativo di una delega della legge 107/2005). Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90.

**ORGANO E COMPOSIZIONE.** Nella scuola secondaria di I grado la valutazione intermedia e la valutazione finale sono di competenza del CdC. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal DS o da un suo delegato. In caso di operazioni di scrutinio intermedio o finale, la seduta è valida solo se sono presenti tutti i docenti della classe (collegio perfetto), compresi i docenti di sostegno, gli ITP, il docente di IRC (per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento), il docente a cui sono state affidate le attività alternative all'IRC (per gli alunni che ne hanno fatto richiesta).

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal CdC. Ogni docente esprime un solo voto anche se titolare di più discipline. In caso di parità prevale il voto del presidente. Hanno diritto di voto tutti i docenti delle discipline impartite alla classe o al gruppo di alunni, compresi il docente di conversazione di lingua straniera e l'insegnante tecnico-pratico (ITP). I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe. Nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato (siano affidati) nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

L'art. 5 della legge 124/99 ha modificato l'art. 5 del D. Lgs. 297/94, prevedendo che gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del CdC. I docenti ITP dunque votano autonomamente. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate autonomamente, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Nelle materie insegnate in compresenza, per le quali è prevista anche l'attribuzione del voto pratico, quando si tratti degli scrutini intermedi, in cui i voti rimangono distinti, ciascun docente formula autonomamente la propria proposta di voto, sentito l'altro insegnante. Quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto di entrambi i docenti, il CdC assegna il voto unico. Le nuove disposizioni si riferiscono anche ai docenti titolari dell'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in quanto tale insegnamento fa parte della tabella C allegata al D.M. n.334 del 24.11.1994.

Il docente di potenziamento deve fornire elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito al docente curricolare. Questi giudizi vanno riportati sul registro, anche allegandoli al verbale.

DELEGA E SOSTITUZIONI. Il DS può delegare a presiedere gli scrutini esclusivamente un docente dello stesso CdC. La delega a uno dei collaboratori è prevista solo nel caso in cui il collaboratore stesso faccia parte del CdC, oppure se il DS è collocato in particolari posizioni di stato, è impossibilitato ad essere presente e il collaboratore ne fa le veci a tutti gli effetti. Qualsiasi altra delega è illegittima. Una delega a presiedere lo scrutinio ad un docente non della classe risultante a verbale, renderebbe invalida la composizione del consiglio, rendendo altresì illegittimo ed invalido qualunque atto amministrativo eventualmente prodotto in quella sede.

In caso di assenza di un docente per malattia, è possibile sostituirlo con un altro docente a tempo indeterminato della medesima disciplina. Nella scuola secondaria per garantire la validità degli scrutini, in caso di assenza non prevista di uno dei componenti per gravi e comprovati motivi, il DS procede alla nomina di un sostituto individuato tra i docenti della stessa classe di concorso o, in assenza, di classe di concorso affine. Non può essere delegato un docente già appartenente al CdC.

DOCENTI CON DIRITTO DI VOTO. Hanno diritto di voto tutti i docenti delle discipline impartite alla classe o al gruppo di alunni, compresi:

- il docente di IRC (per agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento);
- il docente di attività alternativa all'IRC (per agli alunni che non si avvalgono dell'IRC e hanno richiesto attività alternative. TAR Lazio sent. n. 33433/2010 e D. Lgs. 62/2017);
- il docente di conversazione di lingua straniera;
- il docente di sostegno. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
- l'insegnante tecnico-pratico (ITP).

DOCENTI DI IRC E DI ATTIVITA' ALTERNATIVE. Per l'IRC, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae (non si esprime una valutazione, d. lgs. 16 aprile 1994, n.297, in particolare vedi art. 309). La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico. Nello scrutinio finale, nel caso di deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Pertanto viene sottratto dal numero dei voti validi.

DELIBERAZIONI. La valutazione dei singoli alunni nelle singole discipline è operata collegialmente dal CdC. Il docente propone una valutazione numerica che deve essere ratificata dalla maggioranza. Se sulle proposte non c'è dissenso, si intendono approvate all'unanimità. In caso contrario le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Ogni docente esprime un voto, anche se titolare di più discipline. In caso di parità prevale il voto del presidente. Non è possibile un voto di astensione.

	ATTRIBUISCE VALUTAZIONE DISCIPLINA	VOTA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	ATTRIBUISCE CREDITO SCOLASTICO	ATTRIBUISCE VOTO DI CONDOTTA
<b>DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b> Art. 14, comma 5, DPR 122/2009	SI	SI Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
<b>DOCENTE DI IRC</b>	SI (GIUDIZIO SINTETICO)	SI PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'IRC	SI PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'IRC	SI PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'IRC Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
<b>DOCENTE DI CONVERSAZIONE LS IN COMPRESENZA</b>	E' TITOLARE DI AUTONOMA PROPOSTA DI VOTO UNITAMENTE AL DOCENTE DELLA DISCIPLINA (VOTO UNICO)	SI	SI	SI Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
<b>DOCENTE DI SOSTEGNO (SE DUE DOCENTI PER LO STESSO ALUNNO CON UN SOLO VOTO)</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b> PER TUTTI GLI ALUNNI Art. 4, comma 1, DPR 122/2009	<b>SI</b> PER TUTTI GLI ALUNNI	<b>SI</b> PER TUTTI GLI ALUNNI Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
<b>DOCENTE ITP IN COMPRESENZA</b>	<b>SI</b> NELLE DISCIPLINE IN CUI E' PREVISTO VOTO PRATICO NELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA SE VOTO UNICO E NELLA VALUTAZIONE FINALE E' TITOLARE DI AUTONOMA PROPOSTA DI VOTO UNITAMENTE AL DOCENTE DELLA DISCIPLINA	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>ASSISTENTE ALLE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO (PARTECIPA A TITOLO CONSULTIVO)</b>	<b>NO</b> VIENE SENTITO DAL DOCENTE DELLA DISCIPLINA	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>

**LA VALUTAZIONE.** Nella scuola secondaria di I grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante l'attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. L'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal CdC, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi.

La valutazione scolastica riguarda l'apprendimento e il comportamento degli studenti e i docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli. Il D. Lgs. 62/2017 attuativo della L. 107/2015 ha modificato il modello di valutazione della scuola del I ciclo, nell'ottica di apportare i miglioramenti di cui la comunità pedagogica ha condiviso l'opportunità.

Il CD definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo. Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle competenze acquisite al termine dell'istruzione obbligatoria e durante il corso di

studi. La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto. Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato.

**SEQUENZA DELLE OPERAZIONI.** Sulla base della normativa, è opportuno che il presidente del CdC organizzi le operazioni di scrutinio secondo le seguenti fasi:

- Ammissione alla valutazione attraverso la verifica del raggiungimento del numero minimo di ore di presenza (art. 5 D. Lgs. 62/2017, art. 14 del DPR 122/2009 e C. M n. 20 del 4/03/2011);
- Attribuzione del giudizio o del voto di condotta su proposta del docente con più ore nella classe (art. 78 R.D. 653/25);
- Attribuzione dei voti delle singole discipline (art. 79 R.D. 653/25).

**SCRUTINI FINALI E GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE.** Nella scuola secondaria di I grado il CdC può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di carenze nell'acquisizione degli obiettivi di apprendimento. Quando l'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di I grado sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola deve attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Resta ferma, come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all'unanimità dai docenti contitolari. In caso di non ammissione alla classe successiva è necessario supportare la decisione con un motivato giudizio registrato a verbale.

**VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.** Nella scuola primaria e secondaria di I grado la valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio formulato dai docenti contitolari e dal CdC secondo le modalità deliberate dal CD. La valutazione del comportamento viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza superando il voto in condotta ed introducendo la valutazione attraverso un giudizio sintetico.

**ASSENZE.** Per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore (per convenzione l'anno scolastico è pari a 33 settimane); pertanto deve frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti.

**CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.** Al termine delle operazioni di ammissione all'esame del I ciclo, si rilascia la certificazione delle competenze.

**PUBBLICAZIONE ON LINE DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI DELLE CLASSI INTERMEDIE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO E DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE.** Le disposizioni valide restano quelle contenute nella circolare del 9 giugno 2020. Per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell'area documentale riservata del RE, cui accedono

tutti gli studenti della classe di riferimento. Mentre i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Per le scuole sprovviste di RE, è consentita la pubblicazione all'albo degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. La pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute o altri dati personali non pertinenti.

**TEMPO DI PUBBLICAZIONE.** Il DS definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini, ma che comunque non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali.

**NOTA MI 10/06/2021 "COMUNICAZIONE ESITI FINALI IN ANAGRAFE NAZIONALE STUDENTI – A.S. 2020/2021".** A conclusione dell'anno scolastico le scuole devono comunicare in Anagrafe Nazionale Studenti gli esiti finali dei propri studenti. Il riferimento normativo per la valutazione finale torna ad essere il D. Lgs. 62/2017 per il primo ciclo e il DPR 122/2009 per la scuola secondaria di secondo grado. La comunicazione degli esiti finali può essere effettuata sia in modalità puntuale, accedendo alle apposite funzionalità presenti sul portale SIDI, sia tramite l'invio di flussi da software locali certificati. Tutte le operazioni che le scuole devono effettuare sono descritte in maniera dettagliata nelle guide operative disponibili nella sezione "Documenti e Manuali" dei servizi SIDI.

Rilevazione esiti scrutini analitici per studente. Le funzioni sono rese disponibili di solito dal 10 giugno al 10 luglio, nell'area "Alunni – Gestione alunni – Scrutini finali analitici – Gestione scrutini". La comunicazione può essere effettuata con inserimento diretto sul SIDI o tramite l'invio di un flusso generato dal software locale certificato. Per la scelta della modalità occorre utilizzare la funzione "Utilità-Scelta operativa" presente in "Gestione alunni". In caso di trasmissione tramite flussi si raccomanda di verificare l'esito dell'invio mediante la funzione "Gestione scrutini".

Scuola secondaria di primo grado. Prima di procedere alla trasmissione degli esiti è opportuno verificare la congruità dei piani di studio inseriti sul SIDI, nonché l'effettivo e corretto abbinamento agli alunni. Per ogni studente frequentante, deve essere comunicata la votazione per ciascuna disciplina (per "Religione/Attività alternativa" si indica il giudizio), anche se inferiore ai 6 decimi. Dal 2020/2021 è prevista la valutazione anche per la disciplina "Educazione civica". Per gli alunni in istruzione parentale andrà comunicato solo l'esito dello scrutinio (Idoneo/Non idoneo).

Esami di Stato - Scuole secondarie di I grado statali e paritarie. L'Ordinanza ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 (Esami di Stato nel I ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021) definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo. E' prevista una prova orale con presentazione di un elaborato e per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale, viene espletata la prova pratica di strumento. La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la prova d'esame; è prevista la lode nel caso di valutazione finale di dieci decimi e deliberazione all'unanimità.

Secondo quanto previsto dal D.M.742/2017 (Allegato B), le scuole hanno a disposizione una funzione per la stampa della certificazione delle competenze a

conclusione del primo ciclo di istruzione; tutte le informazioni utili alla produzione di tale certificazione potranno essere trasmesse utilizzando l'apposita funzione.

### ATTIVITÀ ESITI FINALI

<b>Funzione</b>	<b>Grado scuola</b>	<b>Operazione SIDI</b>		<b>Modalità di comunicazione</b>	<b>Periodo</b>	
<b>Rilevazione scrutini analitici</b>	Scuole primarie	Ammissione all'anno scolastico successivo e assenze		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	10 giugno - 10 luglio	
		Inserimento informazioni per la produzione della certificazione delle competenze		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	dal 10 giugno	
	Scuole secondarie di primo grado	Comunicazione delle votazioni per disciplina conseguite da ogni singolo studente allo scrutinio finale e assenze		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	10 giugno - 10 luglio	
	Scuola secondaria di secondo grado	I, II, III e IV anno	Comunicazione delle votazioni per disciplina conseguite da ogni singolo studente allo scrutinio finale e assenze		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	10 giugno - 10 luglio
		I, II, III e IV anno	Comunicazione per singolo studente dei risultati relativi allo scrutinio integrativo per gli studenti con giudizio finale sospeso		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	23 agosto – 10 settembre
	<b>Esami di Stato</b>	Primo grado	Comunicazione dell'esito dell'Esame		Inserimento diretto Sidi / Servizi web	10 giugno - 10 luglio
Produzione del certificato delle competenze			Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	dal 10 giugno		
Secondo grado		Abbinamento dei candidati alla commissione e comunicazione del credito scolastico (III, IV e V)		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	dal 7 giugno all'insediamento della commissione	
		Comunicazione, per ciascun candidato, del punteggio finale dell'esame		Inserimento diretto Sidi / Commissione web / Flussi pacchetti	dal 5 luglio	

SCRUTINI I GRADO. Gli esiti degli scrutini devono essere pubblicati nell'area riservata del registro elettronico. Un'interessante presentazione in pdf a cura del Corpo Ispettivo e pubblicata dall'Ufficio scolastico del Piemonte ricorda alle scuole alcuni essenziali adempimenti e/o punti d'attenzione che risultano in buona parte preliminari e cioè, da svolgersi appunto in fase precedente l'insediamento delle Commissioni d'esame.

«Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura "ammesso" e "non ammesso" all'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali» (O.M. 65/2022, art. 3, co. 2).

SCRUTINI FINALI SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO 2022. La valutazione finale delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, a.s. 2021/22, si svolge secondo questa normativa di riferimento:

- DPR n. 275/99
- D.lgs. n. 62/2017
- nota n. 1865 del 10/10/2017

Il collegio docenti sulla base della normativa sopra citata:

- delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, che sono inseriti nel PTOF e resi pubblici, così come le modalità e i tempi di comunicazione degli esiti alle famiglie;
- esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.);
- delibera i criteri per la valutazione del comportamento, definendo anche le modalità di espressione del giudizio;
- delibera i criteri di non ammissione alla classe successiva nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

Voti e giudizi. La valutazione finale (come quella periodica):

- degli apprendimenti (ossia delle discipline, compreso l'insegnamento dell'educazione civica) è espressa con voti in decimi;
- del comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e al Regolamento di Istituto. Con l'introduzione dell'insegnamento obbligatorio dell'Educazione civica, nell'ambito della valutazione del comportamento, il Consiglio di classe può tener conto anche delle competenze conseguite nell'ambito del predetto insegnamento, come leggiamo nelle Linee Guida adottate in applicazione della legge n. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione civica";
- dell'insegnamento della religione cattolica/attività alternativa è espressa con un giudizio sintetico, relativo all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti e riportato su una nota separata dal documento di valutazione.

La valutazione finale (come quella periodica), infine, va integrata con la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito; in sostanza, va integrata con un giudizio che descriva i progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, nonché il livello globale degli apprendimenti raggiunto dall'alunno.

Composizione del Consiglio di classe. La valutazione finale (come quella periodica) è effettuata, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal DS o da un suo delegato (facente parte del medesimo Consiglio), ivi compresi i docenti di sostegno, gli insegnanti di religione cattolica o attività alternativa e i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni (come ad esempio i docenti di strumento musicale). Non sono, invece, presenti i docenti di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa, i quali forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull'interesse manifestato. I predetti elementi informativi sono naturalmente forniti al docente della disciplina relativamente alla quale è stato attivato il potenziamento (così ad esempio, se il potenziamento ha riguardato l'italiano, le informazioni saranno fornite al relativo docente).

Precisiamo che il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, deve configurarsi come un collegio perfetto per cui, in caso uno o più docenti siano assenti, sono necessariamente sostituiti.

Validità anno scolastico. Il Consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, ossia all'attribuzione dei voti e alla formulazione dei giudizi, deve verificare, per ciascun alunno, la validità dell'anno scolastico. L'anno scolastico è valido, se l'alunno ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Dalle assenze effettuate vanno sottratte quelle che rientrano nelle deroghe deliberate dal collegio dei docenti. Le deroghe vanno individuate per casi eccezionali debitamente documentati e applicate a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno consenta al Consiglio di acquisire quegli elementi necessari alla valutazione finale. Con la circolare n. 20/2011, a puro titolo indicativo (ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche), il Ministero ha riportato alcune tipologie di assenza che possono rientrare tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).



Evidenziamo che nell'OM n. 64/2022, disciplinante gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, è disposto che le deroghe possono riguardare anche assenze legate all'emergenza epidemiologica ancora in corso.

Per gli alunni, per i quali viene accertata la non validità dell'anno scolastico (ossia per coloro i quali superano il previsto limite di assenze), il Consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti, disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Attribuzione voti e giudizi. Verificata la validità dell'anno scolastico, il Consiglio di classe procede collegialmente alla valutazione finale dei singoli alunni, con l'attribuzione dei voti in decimi relativi alle singole discipline e l'elaborazione dei giudizi relativi al comportamento e al livello globale degli apprendimenti raggiunti. Voti e giudizi sono deliberati da tutti i componenti il consiglio, con queste precisazioni:

- gli insegnanti di religione cattolica/attività alternativa partecipano alla valutazione dei soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento;
- i docenti, che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si sono avvalsi di tali insegnamenti;
- i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe;
- nel caso in cui uno stesso alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, la valutazione è espressa congiuntamente;
- l'attribuzione del voto di educazione civica avviene su proposta del Coordinatore dell'insegnamento, il quale formula la predetta proposta in base agli elementi conoscitivi forniti da tutti i docenti che si sono occupati dell'insegnamento.

Dai voti attribuiti e dalla valutazione globale del processo formativo scaturisce l'ammissione ovvero la non ammissione dell'alunno alla classe successiva.

Ammissione alla classe successiva. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Ciò significa che l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione.

Nei casi suddetti, ossia di ammissione alla classe successiva con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, la scuola:

- segnala tempestivamente alle famiglie le insufficienze riportate dai figli;
- attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

E' chiaro che l'ammissione, in presenza di una o più insufficienze, scaturisce dalla valutazione globale del processo formativo dell'alunno e dalle possibilità dello stesso di affrontare il successivo anno scolastico, senza subire alcune ripercussioni dovute alle lacune registrate.

Non ammissione alla classe successiva. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di classe può non ammettere l'alunno alla classe successiva, con deliberazione effettuata a maggioranza. Il voto espresso nella delibera di non ammissione, da parte del docente di religione cattolica/attività alternativa (per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento), qualora determinante, diviene un giudizio

motivato iscritto a verbale. La non ammissione va adeguatamente motivata e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio docenti. L'alunno può essere non ammesso alla classe successiva, anche nel caso in cui allo stesso sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/98. Tale sanzione è adottata dal Consiglio di Istituto nei casi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità e tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Scrutinio finale in sintesi. Alla luce di quanto detto sopra, ai fini della valutazione finale, il Consiglio di classe:

- elabora e approva la relazione finale del Consiglio di classe;
- verifica la validità dell'anno scolastico per ciascun alunno;
- attribuisce i voti relativi alle singole discipline (compreso l'insegnamento dell'Educazione Civica);
- elabora e approva i giudizi relativi al comportamento;
- elabora e approva i giudizi globali relativi all'apprendimento;
- approva i giudizi sintetici relativi all'insegnamento di religione cattolica/attività alternativa;
- procede alla redazione del tabellone dei voti;
- procede alla redazione del verbale (il segretario);
- comunica eventuali insufficienze alle famiglie degli allievi e le strategie per il recupero delle stesse.

I singoli docenti, infine, devono presentare la relazione disciplinare, ivi compresi i docenti di sostegno (che redigono al relazione relativa all'alunno assegnato).

**SCRUTINI I GRADO, PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI NEL RISPETTO DELLA PRIVACY: GLI ESITI PUBBLICATI TRAMITE IL REGISTRO ELETTRONICO.** Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito in più occasioni che gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. In particolare, per il Garante "le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione". Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il Garante della Privacy, poi, sottolinea: "Il riferimento alle 'prove differenziate' sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente".

Nel 2020, come segnala Agenzia Digitale, l'Autorità ha chiarito che la pubblicazione online degli esiti costituisce "una forma di diffusione di dati invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy" evidenziando che "la necessaria pubblicità agli esiti scolastici può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull'albo online, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati".

La circolare ministeriale 9168 del 9 giugno 2020 risulta ancora essere un valido riferimento per la diffusione degli esiti. Infatti il Ministero dell'Istruzione, al fine di tutelare la privacy degli studenti, ricorda che la pubblicazione online deve avvenire

esclusivamente attraverso lo strumento del registro elettronico, e non dunque sul sito web istituzionale accessibile e visualizzabile da tutti.

Esiti degli scrutini per le classi intermedie e per quelle conclusive. Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado devono essere pubblicati con la sola indicazione, per ciascun studente, di “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti delle classi intermedie riferiti alle singole discipline devono essere, invece, riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi del secondo ciclo (che si ritiene applicarsi anche al termine del primo ciclo) devono essere pubblicati mediante tabellone, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, e riportare per ciascun candidato “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame e il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e quello complessivo. I voti in decimi riferiti alle singole discipline devono essere riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Cosa fare in caso di scuola senza registro elettronico. Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni.

Il dirigente scolastico deve definire il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie (che non deve eccedere 15 giorni), e quello degli esiti degli scrutini relativi all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici assegnati agli studenti (che non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali).